



COMUNE DI PERUGIA

SETTORE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA

UNITÀ OPERATIVA

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO

ORDINANZA

N. 251 DEL 12.03.2020

OGGETTO: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19 - SOSPENSIONE ATTIVITA' DEI PUBBLICI ESERCIZI PRESSO AREE DI SERVIZIO E RIFORNIMENTO CARBURANTE.

IL SINDACO

Premesso che nel Paese è in atto la diffusione dell'epidemia infettiva denominata Coronavirus Covid-19 e che sono state emanate da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri le disposizioni normative, di seguito elencate, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020 "Ulteriori disposizioni del Decreto-Legge 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

Considerando il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati

all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Considerata altresì la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Dato atto che:

- il DPCM del 11.03.2020 all'art. 1 punto 2 stabilisce che "...Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Tenuto conto che:

- lungo la rete stradale comunale sono presenti svariati pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante;
- stante la chiusura generalizzata dei pubblici esercizi, la citata eccezione potrebbe dar luogo ad assembramenti di persone in particolare di giovani presso le attività esentate, il cui controllo potrebbe non essere garantito dagli organi preposti, stante i numerosi impegni connessi all'emergenza del momento;

Ritenuto che la ratio della disposizione nazionale vuole soddisfare l'esigenza di approvvigionamento da parte di chi si trova a percorrere strade che non insistono nelle aree urbane dove non sono presenti attività commerciali che consentono l'acquisto di beni di prima necessità.

Preso atto che il C.O.C. riunitosi in videoconferenza in data 12.03.2020 si è espresso in senso favorevole all'adozione di un provvedimento volto alla chiusura delle predette attività;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, sospendere le attività di somministrazione di alimenti e bevande poste nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale comunale fatta eccezione per quelle poste lungo le strade extraurbane principali.

Ritenuta la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza per le finalità sopra evidenziate;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana con le procedure a tal fine previste;

Dato atto che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90.

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii..

O R D I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande poste nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo la rete stradale comunale fatta eccezione per quelle poste lungo le strade extraurbane principali.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data odierna con validità fino al 25.03.2020.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente atto è punito ai sensi dell'art. 650 del c.p. L'inosservanza delle predette disposizioni comporta altresì l'applicazione della sanzione della sospensione dell'attività ai sensi del D.L. 09.03.2020 n. 14.

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Perugia ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché, ove lo ritenga necessario, richieda al Questore, quale Autorità Tecnica di P.S., l'attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell'Ordine.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, e reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Perugia, viene trasmesso alla Questura di Perugia, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Perugia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, al Comando Carabinieri Forestali.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

ANDREA ROMIZI

DATI RIEPILOGATIVI	
Area/e di intervento:	
Provvedimento/i:	
Soggetto:	